

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

composta dai magistrati:

dott. Domenico Bonaretti Presidente

dott.ssa Caterina Apostoliti Consigliere

dott.ssa Anna Landriani Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2552/2020 promossa in grado d'appello

da

. e, per essa, la sua mandataria

.), rappresentata e difesa

- appellante -

contro

elettivamente domiciliato in

dal quale è rappresentato, assistito e difeso

in virtù di procura agli atti

- appellato –

Oggetto: impugnazione ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. del Tribunale di Milano n. depositata il 9.10.2020

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza disattesa e reietta, premesse le declaratorie tutte del caso:

1) condannare

e per essa

alla

dell'importo di € 79.957,81, oltre interessi legali dall'8 agosto 2018 sino
al saldo effettivo;

2) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario del 15,00 % sulle spese generali, oltre Cassa Nazionale Avvocati ed Imposta sul valore aggiunto.

Per parte appellata:

Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:

in via pregiudiziale, in rito:

e, alternativamente o congiuntamente, accertare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig.
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il presente giudizio di appello con conseguente declaratoria di estinzione dello stesso conseguentemente confermando l'ordinanza R.G.
del Tribunale di Milano;

in via preliminare, nel merito:

- accertare il difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio da alternativamente o congiuntamente, il difetto in capo al Sig. titolarità passiva dello stesso e, per l'effetto, rigettare l'appello e conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano;


nel merito, in caso di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via pregiudiziale e/o preliminare:


nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte ritenesse sussistenti la legittimazione e/o la titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo ai soggetti in esso coinvolti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le pretese di parte appellante annullando e/o riformando l'ordinanza R.G. 57794/2018 n. 5055/2020 del Tribunale di Milano dichiarando che nulla è dovuto da parte del

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e compensi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

In data 29.05.2007 la società	stipulava con l'istituto bancario
un con	tratto di mutuo fondiario per l'importo di
Euro 185.000,00, garantito da ipoteca volontar	ia di € 277.500,00 iscritta su due immobili
siti nel Comune di Segrate, in	
Con lettera raccomandata del 17.11.2010	. comunicava alla società
la risoluzione del suddetto contra	atto per morosità, chiedendo il pagamento
del residuo importo di Euro 163.224,91.	
Soltanto in data 5.8.2014	icava a r.1. atto di precetto
per l'importo di Euro 145.569,93 per cap	pitale residuo, rate scadute e interessi
convenzionali, a cui seguiva atto di pignorame	nto immobiliare.
Nelle more della procedura esecutiva e a decor	rrere dal 14.07.2017,
ha affermato di essere divenuta titolare d	i un portafoglio di crediti pecuniari ceduti
da come da avviso pubblicato	sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Parte II – Foglio II	nserzioni.
Con il progetto di distribuzione della somma	ricavata dalla vendita dei beni oggetto di
ipoteca, in data 8.8.2018	e, per essa, la sua cessionaria
., ha ottenuto l'assegnazion	ne di Euro 75.841,30, asserendo di essere
rimasta creditrice nei confronti di	. per Euro 79.957,81. Trattasi in realtà
di errore materiale, posto che il credito resid	luo risulta pari ad Euro 79.597,81, come
attestato dal doc. C08 fascicolo di primo grado	di Fino 1.





La Corte ritiene l'appello infondato.

Invero, se ai sensi del novellato art. 182 c.p.c., in caso di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero di vizio che determina la nullità della procura al difensore, è sempre possibile che la parte regolarizzi la propria posizione processuale, integrandola con documenti atti a comprovarne l'autorizzazione ad agire o la rappresentanza, anche in grado di appello (cfr Cass. 13597 del 19.5.2021, 23958 del 29.10.2020 e 6041 del 13.3.2018), altrettanto non sembra possibile affermare per quanto concerne la regolarizzazione dei documenti volti a comprovare la legittimazione del soggetto che agisce in giudizio per la tutela di un diritto vantato come proprio.

Giova al riguardo ricordare che, secondo autorevole giurisprudenza della Suprema Corte (SU n. 2951 del 16/2/2016), "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." In proposito, sempre la Suprema Corte (ord. n. 12122 del 17/5/2018) ha affermato "che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto della "legitimatio ad causam" dei ricorrenti, senza che assuma valore la circostanza che la loro legittimazione attiva non sia stata contestata dalla controparte, poiché il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio" (cfr altresì Cass. sentenza n. 21176 del 20/10/2015).

In sintesi, si può pertanto affermare che la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell'art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela.

Nel caso di specie, ha prodotto in questo grado d'appello non soltanto la procura alle liti rilasciata alla . (affermandone, peraltro, il cambio di denominazione in . – ciò che appare ammissibile, per quanto già sopra esposto – , ma anche nuova documentazione, volta a comprovare la propria titolarità del credito azionato: il che, invece, non appare ammissibile *ex* art. 345 c.p.c., dal momento che nella fattispecie neppure ricorre il requisito, ivi previsto, dell'impossibilità di produrre tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.

Ne discende che l'appellante fin dal ricorso in Tribunale avrebbe dovuto dare prova di essere cessionaria del credito vantato e tale prova è tardiva e inammissibile se offerta soltanto nel giudizio di appello.

Diversamente, dovrebbe ravvisarsi una violazione del principio del contraddittorio, dal momento che controparte non è stata posta nelle condizioni, fin dal primo grado, di eccepire l'esistenza di elementi modificativi, impeditivi o estintivi della titolarità del credito; come è infatti avvenuto nel caso di specie, in cui l'appellato, contumace in primo grado ma costituito in appello, ha dedotto e comprovato l'avvenuta cessione del credito de quo da .r.l. sin da data precedente l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale, producendo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

Concludendo:

 la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare; la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

- ben diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare tempestivamente.

Tutto ciò posto, la Corte non può che concludere per l'infondatezza dell'appello e confermare integralmente l'ordinanza impugnata.

Le spese del grado – nulla era stata liquidato dal tribunale a tal titolo, stante la contumacia del convenuto – seguono la soccombenza e paiono congruamente liquidabili in favore di – secondo i criteri tutti di cui ai DM nn. 55/2014 e 37/2018, ma con applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate – in complessivi euro 4.758,00 per compensi (di cui euro 1.418,00 per la fase di studio; euro 910,00 per la fase introduttiva ed euro 2.430,00 per la fase decisoria; nulla invece per la fase istruttoria, che non si è svolta in appello), oltre spese forfetarie (15%) e accessori dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da e, per essa, dalla mandataria avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 5055 del 9.10.2020, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- 2) condanna , quale mandataria di alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. , spese che liquida in complessivi Euro 4.758,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se e in quanto dovute;

3) dichiara che, per effetto della presente decisione, sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002.

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 16.12.2021

Il Consigliere rel.

Il Presidente

Anna Landriani

Domenico Bonaretti